

CIRCOLARE INFORMATIVA

2 maggio 2013

AGGIORNAMENTO SULLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA

Cari Colleghi,

come a Voi noto, l'Anaa Assomed ha richiesto al Ministro della Salute con lettera del 16 aprile, un rinvio al 31 dicembre 2013 del termine per la temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionali presso studi professionali già autorizzati attualmente fissato dall'articolo 2 della Legge 189/2012 ("cosiddetta Balduzzi") al 30 aprile.

Le concitate vicende politiche degli ultimi giorni non hanno consentito di portare all'approvazione del Parlamento una norma in tal senso.

Giova, però, ricordare che la stessa legge affida alle Regioni il compito di definire le linee guida di applicazione sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate. E che proprio le Regioni hanno espresso, in merito al provvedimento recante le modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete a necessario supporto all'organizzazione delle attività libero professionali intramuraria, una intesa condizionata ad un impegno politico relativo alla dilazione di almeno sei mesi dei tempi per l'avvio dell'applicazione. Tale dilazione riguarda anche lo svolgimento delle attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, previsto "non oltre il 30 aprile 2013". Questa ultima fattispecie richiede anche la sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo che è stato approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ma condizionato dall'impegno dello Stato a differire i termini di applicazione di almeno sei mesi.

In mancanza di una norma generale alcune Regioni, ad esempio la Liguria, hanno adottato provvedimenti autonomi per differire il termine del 30 aprile, che comunque ha carattere ordinatorio, al 30 ottobre 2013.

Vale la pena comunque ricordare che l'art. 15 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, nel definire le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari, afferma che nell'ambito di tale rapporto il medico ha *"... il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448"* (art. 15 quinquies, comma 2, lett. a).

La suddetta disposizione, tuttora in vigore in quanto non modificata da successivi atti normativi, esprime due fondamentali principi:

1. in primo luogo, pone in capo al dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo un vero e proprio diritto all'esercizio della libera professione nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale;
2. in secondo luogo, nell'enunciare tale diritto, fa comunque salvo quanto già previsto dall'art. 72, comma 11, della legge n. 448/1998 ossia che il direttore generale, fino alla realizzazione nell'azienda di proprie strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi. La ratio della disposizione è quella di garantire, attraverso un atto autorizzativo del Direttore generale, l'effettività del di-

ritto in questione qualora l'Azienda non sia in grado di realizzare adeguati spazi per l'esercizio della libera professione all'interno della struttura aziendale.

Pertanto, i medici con rapporto esclusivo, potrebbero adire in giudizio per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale le ASL di appartenenza - che non avessero ancora provveduto a disporre adeguati locali per l'esercizio della libera professione intramuraria, ovvero che individuassero nelle more l'uso di strutture alternative - al fine di ottenere il risarcimento di danni di natura patrimoniale e non patrimoniale.

Si invitano quindi tutte le strutture della Associazione a sollecitare alle Regioni di appartenenza provvedimenti di dilazione dei termini di applicazione della legge 189/2012 ed a vigilare contro eventuali abusi contro il diritto dei medici a svolgere attività libero professionale intramoenia e quello dei cittadini a scegliere in libertà il medico curante.

Cordiali saluti.

Costantino Troise
Segretario Nazionale Anaa Assomed

